ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4986 del 11/09/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ¿ EASY CAR SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO) E ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA E VERNICIATURA IN COMUNE DI FAENZA, VIA BOARIA, N.14. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2021-3846 DEL 02/08/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5189 del 10/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **EASY CAR SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO) E ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA E VERNICIATURA IN COMUNE DI FAENZA, VIA BOARIA, N.14. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2021-3846 DEL 02/08/2021.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTO l'atto di AUA adottato da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3846 del 02/08/2021 a favore della Ditta Easy Car SPA (P.IVA 00527251201) avente sede legale in Comune di Imola (BO), Via Ercolani, n. 2 ed attività di officina e carrozzeria in Comune di Faenza, Via Boaria, n.14, comprensivo del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 27/07/2026 ed acquisita da ARPAE SAE di Ravenna con PG 2026/140215 – Pratica Sinadoc 24893/2026, dalla Ditta Easy Car SPA (P.IVA 00527251201) avente sede legale in Comune di Imola (BO), Via Ercolani, n. 2 ed attività di officina e carrozzeria in Comune di Faenza, Via Boaria, n.14, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3846 sopra richiamata, a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione (E6) che convoglia all'esterno, tramite manichetta, i gas di scarico delle auto;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di <u>emissioni in atmosfera:</u>

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **24893/2026** emerge che:

- la Società Easy Car SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 27/07/2026 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAE con PG 2026/140215 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3846 del 02/08/2021;
- <u>La modifica sostanziale richiesta prevede</u>:
 - La installazione di una nuova aspirazione afferente a un nuovo punto di emissione in atmosfera a servizio di n°2 bracci aspiranti utilizzati per aspirare e convogliare i gas di scarico dei veicoli durante le prove;
 - L'attività di aspirazione gas di scarico dei veicoli rientra tra l'attività di cui alla lettera k) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi ("Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura"), le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento (ns PG. 2026/147090 del 10/08/2026);

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2026/160646 del 07/09/2026) ;

ACCERTATO che la Ditta Easy Car SPA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, come previsto dal Tariffario ARPAE, in data 06/08/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera disciplinate rispettivamente dall'art. 124 e dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-3846 del 02/08/2026 a favore della Società Easy Car SPA per l'attività di officina e verniciatura sita in Comune di Faenza, Via Boaria, n.14 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR 59/2013, **la MODIFICA SOSTANZIALE** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3846 del 02/08/2021 a favore della Ditta **Easy Car SPA** (P.IVA 00527251201) avente sede legale in Comune di Imola (BO), Via Ercolani, n. 2 ed attività di officina e carrozzeria in Comune di Faenza, Via Boaria, n.14, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore;

2. **DI DARE ATTO che la presente Determina Dirigenziale sostituisce la Determina DET-AMB-2021-3846 del 02/08/2021 sopra richiamata;**

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE SAE - ;

 3.b) DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4. **DI DARE ATTO che, rispetto all'impatto acustico**, le sorgenti sonore devono essere attivate solamente in periodo diurno (06-22); qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

5. **DI DARE ATTO** che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. **DI MANTENERE INALTERATA la validità della presente AUA,** fissata pari a **15 anni** a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente **(31/08/2021)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

10. **DI TRASMETTERE** la presente determina di modifica sostanziale dell'AUA al SUAP del Comune di Faenza ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ed a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA

DI RAVENNA

Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ INTRODUZIONE

Ditta	**Easy Car SPA**
Impianto	attività di officina di riparazione e verniciatura
Ubicazione	Comune di Faenza, Via Boaria, n.14

■ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La Società EASY CAR SPA, che svolge attività di officina di riparazione e verniciatura, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n°2021/3846 del 02/08/2021;

La modifica proposta interessa l'area dedicata all'officina meccanica per le riparazioni degli automezzi, nella quale verranno installati n° 2 avvolgitori per aspirazione dei gas dei veicoli di scarico che saranno collegati ad un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E6. L'aspirazione sarà attivata solo in occasione dell'avviamento o prova dei veicoli o macchine in officina. Il tubo flessibile verrà collegato preventivamente allo scarico del mezzo e mantenuto in aspirazione per il tempo strettamente necessario alle prove;

L'attività di aspirazione gas di scarico dei veicoli rientra tra le attività di cui alla lettera k) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura"), le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione. Considerato che i veicoli presenti nell'officina possono essere alimentati anche a diesel, in considerazione del fatto che i gas di scarico dei motori diesel sono entrati a far parte dell'elenco dei cancerogeni come da disposizione del decreto interministeriale del 21/02/2021, secondo quanto definito all'art. 271 comma 7-bis: "In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 269 del Testo Unico Ambientale." **Tuttavia i combustibili non rientrano, di norma, nell'ambito di applicazione dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto la norma si riferisce esclusivamente alle sostanze o miscele utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, e non ai combustibili impiegati per fini energetici o di riscaldamento degli impianti.**

Si riporta altresì un estratto dei criteri CRIAER per l'attività di prova motori a combustione interna. 4.12.19 - **PROVA MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA**:

a) tale attivita' deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti come si liberano;

b) gli effluenti gassosi come si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;

c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva puo' essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: ➔ Polveri 130 mg/Nm3 ➔ NOx 600 mg/Nm3 ➔ SOx 50 mg/Nm3 ➔ CO 2500 mg/Nm3 ➔ Pb e suoi composti 5 mg/Nm3 ➔ SOV espressi come COT 300 mg/Nm3

Tali valori non si applicano nel caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.

L'assetto impiantistico precedentemente autorizzato rimane invariato e prevede le seguenti fasi:

Arrivo a accettazione automobili

- Le automobili vengono momentaneamente visionate all'entrata dell'officina, prima di essere avviate nel ciclo produttivo, per la preventivazione danni.

Smontaggio e riparazione

- A seconda dell'entità del danno da riparare vengono effettuate due tipologie di riparazione:
 - Piccole riparazioni con utensili manuali ed eventuale utilizzo di sollevatore;
 - Grandi riparazioni tramite utilizzo di raddrizzatori telai, saldatrice, puntatrice e sollevatori.

Preparazione

- Le automobili danneggiate vengono preparate per la successiva fase di verniciatura nella cabina denominata "zona di preparazione". La cabina è doppia (può accogliere 2 automobili contemporaneamente) ed è dotata di impianto di aspirazione e filtrazione delle polveri, con emissioni in atmosfera denominate E02 e E03;
- Nella zona di preparazione le parti delle auto da riverniciare vengono carteggiate a secco, per asportare la vernice compromessa. Questa operazione è eseguita dal personale addetto con l'utilizzo di carteggiatrici manuali collegate all'impianto di aspirazione centralizzato e filtrazione delle polveri, con emissione in atmosfera denominata E05. Nella zona di preparazione gli addetti si occupano della stuccatura della carrozzeria delle auto. Per la finitura dello stucco, gli addetti utilizzano le carteggiatrici collegate allo stesso impianto di aspirazione con emissione in atmosfera denominata E05. Durante le fasi di preparazione, è possibile che venga effettuata la stesura dei fondi sull'auto o sul componente in lavorazione, prima dell'ingresso in cabina di verniciatura. Nella zona di preparazione vengono effettuate anche piccole operazione di ritocco con bombolette spray.

Miscelazione vernici

- Questa operazione accessoria avviene in locale appositamente attrezzato e predisposto per la miscelazione di vernici “Paint Room”, dove è presente un impianto di aspirazione con emissione in atmosfera denominata E04. Allo stesso impianto di aspirazione è collegato il banco dedicato alla pulizia con diluente delle attrezzature utilizzate per la verniciatura.

Verniciatura a spruzzo in cabina

- Le auto o i componenti della carrozzeria così preparati vengono sottoposti alle operazioni di verniciatura all’interno della cabina-forno (E01), con applicazione del fondo e degli altri prodotti vernicianti, precedentemente miscelati nella Paint Room.

Essiccazione in cabina

- Le auto o i componenti della carrozzeria verniciate rimangono all’interno della cabina-forno (E01) per il fissaggio delle sostanze applicate nella fase di verniciatura.

Montaggio e consegna auto al cliente

- I pezzi finiti e i componenti della carrozzeria vengono rimontati nell’area di montaggio sulle autovetture, che successivamente rimangono in attesa della consegna al cliente. In tale area della carrozzeria sono presenti 2 bracci mobili, collegati all’impianto di aspirazione e filtrazione con emissione E05, utilizzati dagli addetti per le eventuali operazioni di carteggiatura di ritocco.

Nello stabilimento sono presenti 3 impianti termici ad uso produttivo, alimentati a metano, di potenzialità complessiva pari a 0,768 kW. Tali impianti sono denominati C,D,E.

Sono inoltre presenti 3 impianti termici, ad uso civile, alimentati a metano, di potenzialità termica complessiva pari a 0,626 kW. Tali impianti sono denominati A-B,C.

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il rilascio della presente modifica sostanziale dell’AUA per l’attività di officina e verniciatura è condizionata dal rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E01 – CABINA DI VERNICIATURA - F.T.

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E02 – ZONA PREPARAZIONE - F.T.

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E03 – ZONA PREPARAZIONE - F.T.

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E04 - PAINT ROOM

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E 05 - CARTEGGIATURA - FT -

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E06 - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	1	h/g

l'emissione proveniente da questa fase puo' essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: ➔ Polveri 130 mg/Nm3 ➔ NOx 600 mg/Nm3 ➔ SOx 50 mg/Nm3 ➔ CO 2500 mg/Nm3 ➔ Pb e suoi composti 5 mg/Nm3 ➔ SOV espressi come COT 300 mg/Nm3

Tali valori non si applicano nel caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta, come nel caso in oggetto.

L'attività di aspirazione gas di scarico dei veicoli le cui emissioni vengono convogliate all'esterno tramite manichetta, rientra tra l'attività di cui alla lettera k) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi ("Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura"), le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione;

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

 Tali documenti indicano:

 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

 Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

 Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

 Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per il nuovo punto di emissione E06, la Ditta è tenuta a comunicare l'avvio dell'attività di prove motori con almeno 15 giorni di anticipo al Servizio ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;**

2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a ARPAE SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

 a. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

 b. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime;

 c. possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove,collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; ARPAE SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale:

 - **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati con con la esclusione delle emissioni derivanti dall'attività di prove motori afferente al punto E06.

6. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi **con frequenza almeno annuale;**

 - le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, ad uso civile e produttivo, **con frequenza almeno annuale**.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità

Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

4. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque

da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

5. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

2. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a

0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

6. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente paragrafo A) VALORI LIMITE DI EMISSIONE, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti ed alla D.G.R. n.2236/2009 e smi della Regione Emilia Romagna.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.